

## **Ancora sugli illeciti configurabili in caso di trasporto di armi da caccia cariche e non in custodia**

**A cura dell'Avv. Valentina Stefutti**

Quello degli illeciti connessi al trasporto di armi cariche e non in custodia, è una tema che negli anni è stato ripetutamente affrontato sulle pagine di Diritto all'Ambiente e nel corso degli eventi seminariali organizzati sul tema<sup>1</sup>.

Nei giorni scorsi, presso la nostra redazione, sono giunti diversi quesiti da parte di componenti delle Forze dell'Ordine, in cui in sostanza si sono chiesti chiarimenti in merito all'applicabilità delle norme contenute nel TULPS e nel relativo Regolamento di Esecuzione, al caso del trasporto di armi da caccia cariche e non in custodia.

In particolare, impregiudicata la configurabilità dell'illecito di cui all'art.21 comma 1 lett. g) della legge 11 febbraio 1992 n.157, nel caso di trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone in cui è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio di armi da sparo per uso venatorio, fatto salvo in caso che siano scariche e in custodia, ci si è chiesti se possa ritenersi configurabile anche l'illecito di cui all'art.53 del RD 6 maggio 1940, n. 635 recante "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931-IX, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza" che vieta espressamente il trasporto di armi cariche o se, di contro, trovi applicazione il principio di specialità ovvero il criterio dell'assorbimento..

La risposta non può che essere nel senso della configurabilità di entrambi gli illeciti, per due ordini di ragioni.

In primo luogo, sia l'art.30 comma 3 che l'art.31 comma 4 della legge quadro 11 febbraio 1991 n.157 prevedono espressamente che continuino a trovare applicazione disposizioni di legge e di regolamento in materia di armi tra cui rientra il Regolamento di esecuzione di cui si discute.

Invero, ove il Legislatore avesse voluto fare riferimento unicamente alla legge 18 aprile 1975 n.110, all'evidenza già vigente al momento dell'entrata in vigore della legge quadro, ne avrebbe fatta specifica menzione.

Avendo di contro optato per una formulazione più ampia della norma, pare chiaro il suo intento di aver voluto ritenere applicabili tutte le norme, anche di natura regolamentare, che disciplinano a vario titolo l'uso delle armi.

---

<sup>1</sup> Si vedano ad es. [http://dirittoambiente.net/file/animali\\_articoli\\_146.pdf](http://dirittoambiente.net/file/animali_articoli_146.pdf) e [http://dirittoambiente.net/file/animali\\_articoli\\_74.pdf](http://dirittoambiente.net/file/animali_articoli_74.pdf)

Già questa circostanza non può che far deporre nel senso di ritenere che l'intenzione del Legislatore fosse quella di prevedere che, nella fattispecie scrutinata, non potesse trovare applicazione il principio di specialità e che, per gli effetti, la condotta fosse sanzionabile solo in sede amministrativa.

D'altra parte, non si vede per quale ragione, persino senza considerare i possibili profili di costituzionalità di una scelta del genere, il Legislatore avrebbe dovuto disegnare una disciplina decisamente a favore di chi pratica un'attività ludica, quale è pacificamente quella della caccia, prevedendo di contro un trattamento decisamente più rigoroso per chi compia illeciti in materia di armi destinate alla difesa personale.

Deve poi notarsi che le due discipline, quella della legge quadro in materia della fauna selvatica omeoterma e il prelievo venatorio e quella del TULPS e del relativo Regolamento di esecuzione, disciplinano materie del tutto differenti e tutelano beni di natura completamente diversa, essendo la prima disciplina sottesa alla tutela della fauna quale patrimonio indisponibile dello Stato, la seconda alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico.

Non vi è quindi dubbio, secondo la linea interpretativa di questa Testata giornalistica, che ove un cacciatore sia sorpreso dalle Forze dell'Ordine a trasportare armi cariche, all'interno dei centri abitati e delle altre zone in cui è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio di armi da sparo per uso venatorio, siano perfettamente applicabili anche le sanzioni di natura penale contravvenzionale previste dagli artt. 53 e 221 del RD 6 maggio 1940, n. 635

Valentina Stefutti

Pubblicato il 19 ottobre 2021